

ORIGINALE



IMMEDIATA ESECUZIONE

6

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
N. *117* DEL *20-12-2019*

**OGGETTO: PRESA ATTO CAMBIO GESTIONE DA: "ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES A: FONDAZIONE COSTANZA-BAIAMONTE ONLUS.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 10,45 nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, dott. Rosario Arena, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.551/GAB del 18.06.2019, con l'assistenza del <sup>vice</sup> Segretario Generale dott. Lucio Guarino *DOTT. SSA MARIA PIA MOTISI*

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

di dichiarare la immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere \_\_\_\_\_



Il Sostituto del Responsabile del Settore

Dott.ssa Rescica Marinella

*Marinella Rescica*



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE II SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 DEL 12-12-2019

UFFICIO SEGRETERIA: PROPOSTA REGISTRATA IL \_\_\_\_\_ AL N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Presa atto cambio gestione da: "Associazione Nostra Signora di Lourdes" a :  
"Fondazione Costanza – Baiamonte Onlus".

**Il proponente Dott.ssa Rescica Marinella**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**PREMESSO :**

CHE, con la Legge Regionale n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di Soggetti affetti da disabilità psichica; CHE con segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale è stato disposto il ricovero di n.1 Disabile Psicico all'interno dell'Associazione Nostra Signora di Lourdes, con sede legale in Villafrati via Arena,2, P.IVA 02551370824-

Considerato che l'Associazione Nostra Signora di Lourdes, essendo iscritta regolarmente all'Albo Regionale n.2252 per la sezione Inabili tipologia Casa Protetta per una struttura sita in Mezzojuso C.da Feotto; ha stipulato con il Comune di Partinico in data 13/06/2018, una convenzione per il periodo di anni tre al fine di mantenere il ricovero dei suddetti disabili psichici attenendosi agli articoli della convenzione stessa e per l'importo di € 8.420,12 per il periodo Gennaio-Giugno 2018;

Considerato che il legale rappresentante dell'Ente "Associazione Nostra Signora di Lourdes" con nota prot.n.4660 del 14/10/2019 ha comunicato la rinuncia alla gestione della Predetta Casa Protetta per Inabili a favore dell'Ente Fondazione Costanza-Baiamonte Onlus con sede legale in Villafrati Via Arena,2 , dichiarando che nulla cambia relativamente al personale e all'ubicazione della struttura;

Considerato che il nuovo rappresentante della Fondazione Costanza Baiamonte Onlus, Costanza Luca nato a Palermo il 09/07/1985 ha chiesto la modifica del decreto di iscrizione all'Albo Regionale concessa all'Ente "Associazione mNostra Signora di Lourdes" per la gestione della Fondazione Costanza- Baiamonte Onlus a favore di Inabili sita in Mezzojuso via Arena,2;

Considerato che con D.R.S. n°.1718 del 10/10/2019, l'iscrizione al n. 2252 dell'albo regionale dell'Ente "Associazione Nostra Signora di Lourdes" è stata revocata e cancellata e ai sensi dell'art.28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'Ente Fondazione Costanza Baiamonte Onlus con sede in Villafrati Via Arena,2 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Inabili presso la Casa Protetta sita in Mezzojuso C.da Feotto snc e per una ricettività di n.37 unità.

Considerato che il legale rappresentante della "Fondazione Costanza-Baiamonte Onlus", si è dichiarato disponibile a subentrare all'Associazione "Nostra Signora di Lourdes", nel rapporto di convenzione stipulato a suo tempo per il ricovero dei disabili sopra indicati;

Ritenuto opportuno procedere a stipulare apposita convenzione con la "Fondazione Costanza-Baiamonte Onlus" subentrando all'Associazione Nostra Signora di Lourdes", per il ricovero presso la struttura di C.da Feotto snc, per n. 1 disabile psichico.

Approvare lo schema di convenzione da stipulare con la "Fondazione Costanza- Baiamonte Onlus"

### S I P R O P O N E

Per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende trascritto e riportato:



- 1) Prendere atto del subentro della "Fondazione Costanza – Baiamonte Onlus", all' "Associazione Nostra Signora di Lourdes", nella gestione della struttura per Disabili Psichici di c.da Feotto snc, dove è ricoverato su segnalazione del D.S.M. 1 disabile psichico ;
- 2) Provvedere a mantenere il disabile ospite dell' "Associazione Nostra Signora di Lourdes" di c.da Feotto snc, dando mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona di stipulare apposita convenzione con la subentrante "Fondazione Costanza – Baiamonte Onlus" nella gestione della predetta struttura, e di cui lo schema si approva con il presente atto.
- 3) Prendere atto dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
3. Di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
  - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- 4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza .

Rende noto

**Che** la struttura amministrativa competente è il Settore II SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

**Che** il responsabile del procedimento è la dottoressa Rescica Marinella che con Determinazione del Commissario Straordinario n° 69 del 27/11/2019 è stata nominata Sostituto del Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona.



**Che** avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico \_\_\_\_\_

**Il proponente**

**Dott.ssa Rescica Marinella**

*Marinella Rescica*



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**  
**Preso atto cambio gestione da "Associazione Nostra Signora di Lourdes" a**  
**"Fondazione Costanza Baiamonte onlus".**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .../.../.....

Il Sostituto del Responsabile del Settore

Dott.ssa Rescica Marinella



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :


Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
	€				

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li .../.../.....

Il Responsabile del Settore  
**Il Responsabile del Settore**  
 Ufficiale Finanziario  
 Dott. Giuseppe Misuraca



**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO





ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.  
N. 147 DEL 20.12.2019

COMUNE DI PARTINICO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DAL 1°  
GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2022.

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

La dott.ssa Rescica Marinella nata a Camporeale (PA) il 21/01/1961, C.F: RSCMNL61A61B556B, qui domiciliata presso questo palazzo comunale, per la carica che ricopre, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Sostituto del Responsabile del Settore II Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di Partinico, giusta determinazione Sindacale n.69 del 27/11/2019 ed in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, il cui codice Fiscale è 00601920820, che nel presente atto, per brevità verrà chiamata con la dizione di "Amministrazione Appaltante";

E

L'Ente assistenziale Fondazione Costanza- Baiamonte Onlus con sede legale a Villafrati via Arena,2 P.IVA 06606120829-C.F:97291240824 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal signor Costanza Luca nato il 09/07/1985 a Palermo in qualità di legale Rappresentante della Fondazione Costanza – Baiamonte Onlus .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESO

Art. 1

*Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Fondazione Costanza – Baiamonte Onlus per la gestione della fondazione sita in Mezzojuso C.da Feotto , per i soggetti inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta dai Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio della locale Azienda U.S.L..

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.----- unità. Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera o alloggio di coppie o congiunti.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY





## Art. 2

### *Modalità di ammissione*

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

## Art. 3

### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'Amministrazione comunale per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Amministrazione comunale, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'Amministrazione comunale, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

## Art. 4

### *Modalità di intervento.*

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo, laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'Amministrazione comunale per borse di formazione-lavoro, a secondo delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici ed i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare :

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio culturali e ricreative in accordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed il volontariato ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psicofisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'Amministrazione comunale sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## Art. 5

### *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un assistente sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito a titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente,
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- f) n. 1 animatore in convenzione;
- g) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Amministrazione comunale, fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'Amministrazione comunale in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

#### Art. 6

##### *Prescrizioni*

Il personale utilizzato dall'Ente dovrà essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Amministrazione comunale.

#### Art. 7

##### *Fruizione servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'Amministrazione comunale si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

#### Art. 8

##### *Assenza per ricovero in ospedale*

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darle tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

#### Art. 9

##### *Continuità del servizio*

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Amministrazione comunale a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

#### Art. 10

##### *Volontariato*

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione comunale e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il

rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 11

##### *Partecipazione dell'utenza*

L'Amministrazione comunale promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore ed i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'Amministrazione comunale indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

#### Art. 12

##### *Corrispettivo del servizio*

L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'Amministrazione comunale si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €1.673,67 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile, previa presentazione di fogli presenza o documenti attestanti il numero utenti accuditi/ospitati;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €22,31 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 Dicembre di ogni anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T. di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

#### Art. 13

##### *Rimborsi*

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'Amministrazione comunale chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenza, delle assenza, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'Amministrazione comunale; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Amministrazione comunale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.

I prospetti contabili possono pervenire alla Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando normale ricevuta.

#### Art. 14

##### *Integrazione retta*

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza la Amministrazione comunale d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle



suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'Amministrazione comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex Art. 5, lett. c) della presente convenzione.

#### Art. 15

##### *Corrispettivi per ospitalità diurna*

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'Amministrazione comunale su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento

#### Art. 16

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di anni tre, con decorrenza Gennaio 2019-Dicembre 2022, stante che la copertura finanziaria è assicurata per tale periodo;

L'Amministrazione comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'Amministrazione comunale, all'inserimento di nuovi soggetti.

#### Art. 17

##### *Recesso dalla convenzione*

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di accettare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'Amministrazione comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### Art. 18

##### *Clausola Arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio od in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M..

*Validità convenzione*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'Amministrazione comunale all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle Leggi Regionale nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo reg.le sezione inabili tip.comunità alloggio in applicazione dell'articolo 26, legge reg.le n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo di studio e curriculum professionale.

**Art.20**

**Clausole di legalità — Obblighi dell'appaltatore**

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora **in** corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto  subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

4. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma I, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art.

1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerati e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.

7. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara atteso che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

8. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

9. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

10. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

11. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

12. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara atteso di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 c.p.

13. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 1 agosto 2014, n.114.

14. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11) e ad accettare la clausola risolutiva espressa di cui al punto 10) e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

14. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

15. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e

sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

16. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiarare di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui al punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al sub contratto.

17. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del contratto principale.

18. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

19. In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa.

Art.21

#### **Clausole di legalità — Obblighi dell'Amministrazione-**

1. si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché l'impresa e le eventuali imprese sub appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di salute, ambiente e sicurezza e in particolare le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 che impone che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei cantieri da parte dell'impresa e delle eventuali imprese subcontraenti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad attivare immediatamente gli interventi sostituiti previsti per legge.

Art.22

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art.23

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.24

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale. Per eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Palermo. Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:



Art. 25

*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

La presente sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Partinico li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante della Fondazione Costanza Baiamonte Onlus \_\_\_\_\_

LETTO, CONFERMATO E TRASCRITTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT. ARENA ROSARIO



V19  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(DOTT. LUCIO GUARINO)  
P. Arena Sr  
[Signature]

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione online  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo online di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online il giorno \_\_\_\_\_  
per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Avv. Lucio Guarino

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- ✗ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.

Partinico, li 20.12.2019



V19  
Il Segretario Generale  
Avv. Lucio Guarino  
[Signature]